

CONFERENZA EPISCOPALE INTERRITUALE DI BULGARIA

**LINEE GUIDA
PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI
DA PARTE DI CHIERICI**

Sofia 2016

1. Introduzione

«Lasciate che i bambini vengano a me [...]» (cf. *Lc* 18, 16). Con queste parole significative Gesù ancora una volta valorizza la grandezza dei piccoli che con la loro purezza, innocenza e sincerità hanno un posto privilegiato nel suo cuore. In questo tempo in Israele i bambini «erano amati, cresciuti e educati come si conviene, ma, nel contempo, erano trattati con una certa noncuranza o distacco»¹. La predilezione di Dio verso i bambini diventa così intensa nell'insegnamento di Cristo che dal fedele cristiano si esige di diventare «come bambini» per poter entrare nel Regno di Dio (cf. *Mt* 18, 2-4).

Gesù era cosciente che i bambini in quanto creature piccole e indifese spesso sono vittime di maltrattamenti e abusi e per questo mette in guardia i suoi ascoltatori. Cristo condanna il disprezzamento verso i più piccoli perché loro sono un modello dell'atteggiamento dell'uomo verso il suo Signore (cf. *Mt* 18, 10). Infatti, la grandezza della persona umana si scopre nel suo atteggiamento verso i più deboli. Secondo Gesù, chi fa del male ai bambini compie un atto di una gravità tale che sarebbe meglio per questa persona che non esistesse (cf. *Mt* 18, 6; *9, 42; *Lc* 17, 2).*

L'abuso sessuale su minori è un grande male che era presente in diverse epoche dell'umanità, ma solo recentemente è stato identificato, diagnosticato e compreso come un fenomeno patologico autonomo. Solo nell'anno 1886 lo psichiatra Richard von Krafft-Ebing crea il termine clinico «pædophilia erotica». Il movimento per la difesa dei bambini, nato alla fine del secolo XIX negli Stati Uniti d'America, ha portato a una sensibilizzazione graduale della società circa la grande dannosità degli abusi sessuali su minori che comincia anche essere perseguita come un crimine.

Sulla scia dell'insegnamento di Gesù, i bambini sempre avevano nella Chiesa un posto privilegiato. Ma anche i Pastori e i fedeli facevano parte della società umana che pian piano si sensibilizzava e prendeva coscienza del fenomeno spregevole degli abusi sessuali. La Chiesa stessa necessitava di una maggiore comprensione di questo delitto, ancora di più se era compiuto da chierici.

«La gente deve sapere che nel sacerdozio e nella vita religiosa *non c'è posto* per chi potrebbe far del male ai giovani. Deve sapere che i Vescovi e i sacerdoti sono totalmente impegnati a favore della pienezza della verità cattolica nelle questioni riguardanti la moralità

¹ G. RUSSO, «Abuso sessuale di bambini. Dimensioni bibliche e storiche», in G. RUSSO, ed., *Enciclopedia di bioetica e sessuologia*, Leumann 2004, 12.

sessuale [...]»². Con queste parole chiare e forti San Giovanni Paolo II sintetizza la voce della Chiesa che lotta per la difesa dei minori e che considera la patologia degli abusi sessuali e della pedopornografia non coesistenti con un ministero ordinato integro.

Chiesa cattolica in tutto il mondo si impegna nella lotta contro la piaga degli abusi sessuali su minori e della pedopornografia cercando di prevenire questi casi con una formazione adeguata al sacerdozio e con un accompagnamento dei preti. Nei casi di abusi verificati, la Chiesa giudica e punisce chi si è macchiato di questo crimine abominevole e cerca di dare consolazione e sostegno alle vittime. La Chiesa cattolica pellegrinante in Bulgaria fa parte di questo movimento ecclesiale e cerca di impegnarsi con forza e convinzione per lo sradicamento di questo fenomeno tra i suoi chierici. La Chiesa locale cerca di cooperare con le autorità civili per una fruttuosa collaborazione per il bene dei più piccoli.

Come una forma d'impegno concreto, la Conferenza Episcopale Interrituale di Bulgaria si è impegnata a redigere queste *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*. Le presenti norme sono state redatte secondo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico (in seguito «CIC»); il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (in seguito «CCEO»); il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* così come modificato il 21 maggio 2010 da Papa Benedetto XVI; la *Lettera Circolare* del 3 maggio 2011 della Congregazione per la Dottrina della Fede circa le *Linee guida*.

Queste *Linee guida* hanno valore d'istruzione ai sensi del can. 34 CIC.

2. Definizioni

Con queste *Linee guida* si cerca di lottare nell'ambito ecclesiale contro gli abusi sessuali su minori e la pedopornografia quando in questi crimini sono stati coinvolti dei chierici. Nel diritto canonico «abuso sessuale di minori» fa parte della fattispecie del «delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni. Viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione»³.

L'abuso sessuale su minori, secondo Saller, ha tre forme:

- Forme esplicite:
 - rapporto oro-genitale (cunnilingus, fellatio)
 - penetrazione anale del bambino da parte di dita, pene o oggetti
 - penetrazione vaginale della bambina da parte di dita, pene o oggetti

² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla riunione interdicasteriale con i Cardinali degli Stati Uniti d'America*, 23 aprile 2002, n. 3.

³ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, art. 6 §1, 1°.

- Forme che analogicamente implicano un'utilizzazione del corpo del bambino per il soddisfacimento di un bisogno dell'adulto:
 - contatto o manipolazione dei genitali del bambino
 - pretesto fornito al bambino per indurlo a toccare o manipolare i genitali dell'adulto
 - masturbazione in presenza del bambino
 - pretesto fornito al bambino di masturbarsi in presenza dell'adulto
 - strusciamiento del pene contro il corpo del bambino
 - presentazione al bambino di foto pornografiche o pedopornografiche

- Forme di comportamenti che *a posteriori* vengono spesso identificate con l'inizio di sfruttamento sessuale:
 - l'adulto si mostra completamente nudo al bambino
 - l'adulto mostra i propri genitali
 - l'adulto desidera esaminare il corpo del bambino
 - osservare il bambino mentre si sveste, fa il bagno, si lava, va alla toilette, eventualmente aiutandolo a svolgere queste operazioni
 - baciare in modo intimo («bacio con la lingua»)
 - fornire al bambino spiegazioni riguardo la sessualità usando termini inadeguati all'età e non corrispondenti all'interesse del fanciullo ma in modo da soddisfare le necessità di esibizionismo e/o voyeurismo dell'adulto

Nello stesso tempo sono comprese tra *delicta graviora*, riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, anche «l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, d'immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento»⁴.

Tutto questo che in questo documento si riferisce ai Vescovi o agli Ordinari del luogo vale anche *mutatis mutandis* per i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali.

⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 6 §1, 2°.

3. Prevenzione

La lotta contro gli abusi sessuali e la pedopornografia tra gli esponenti del clero comincia anzitutto con uno sforzo di prevenzione. Il Vescovo nella sua Diocesi deve accertare che tutti quelli che ispirano al sacerdozio non presentano delle indicazioni certi che soffrono di queste anomalie. Comunque, se esiste un fondato sospetto di queste tendenze o se il candidato al sacerdozio nel passato è stato giudicato dall'autorità giudiziaria statale per questi crimini, tutto questo preclude in modo assoluto la possibilità che il candidato sia annoverato tra il clero. Per accertarsi sullo stato psicologico della persona è molto utile che la stessa sia sottoposta a un esame psicologico che comunque non potrebbe essere richiesto sotto pressione.

Il Vescovo deve essere certo che i suoi seminaristi ricevono un'adeguata formazione nei seminari maggiori. Questa formazione deve essere basata sulle norme del CIC o del CCEE, dell'esortazione apostolica *Pastores dabo vobis* nonché della *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*. Questa formazione potrà assicurare un vero discernimento e una verifica della chiamata divina nonché una formazione umana, scientifica e religiosa. Per essere veramente adeguata, nel tempo della formazione si dovrebbero affrontare anche le tematiche concernenti gli abusi sessuali su minori e la pedopornografia. Si dovrebbero presentare la fattispecie di questo crimine, la dannosità per la comunità ecclesiale, la sofferenza delle vittime e le sanzioni con le quali il chierico potrebbe essere colpito dalla Chiesa e dallo Stato.

Dopo l'ordinazione, i diaconi e i sacerdoti, sia diocesani sia religiosi, ancora di più nei primi anni del ministero, dovrebbero essere accompagnati con un'adeguata formazione permanente. Di nuovo si dovrebbero ogni tanto affrontare, durante gli incontri del clero, le questioni concernenti gli abusi sessuali nei confronti di minori affinché loro siano istruiti circa la prevenzione e il modo di gestire le denunce.

Si dovrebbe anche pensare all'avvio di programmi di formazione della comunità, da attuarsi a cura della Conferenza Episcopale, sia a livello diocesano sia parrocchiale.

È auspicabile che in futuro sia redatto un Codice di condotta per il clero in Bulgaria da parte della nostra Conferenza Episcopale.

4. Procedure canoniche

Una delle principali funzioni del Vescovo è di salvaguardare affinché, nei confini del possibile, si evitino tutte queste azioni che in modo grave potrebbero offuscare la credibilità della Chiesa e il sublime messaggio del Vangelo. Una di queste azioni sono certamente le violenze sessuali nei confronti di minori compiute da chierici. Per questo motivo in ogni

Diocesi il Vicario generale è responsabile per la sensibilizzazione del popolo di Dio circa gli abusi sessuali e per fornire un'assistenza adeguata nei limiti delle possibilità alle vittime. Lo stesso compito ha il parroco e l'amministratore parrocchiale nella sua parrocchia.

Il Vescovo diocesano e il Promotore di giustizia del Tribunale Ecclesiastico Nazionale di Bulgaria sono le persone che sono competenti di ricevere le denunce. Le denunce possono essere presentate anche al Tribunale Ecclesiastico Nazionale. Chi presenta a loro una falsa denuncia deve essere punito ai sensi dei cann. 1390 §2-3 CIC e 1452 CCEO. Gli accusatori possono servirsi dall'aiuto dei parroci e anche dei catechisti (sia chierici sia laici). È severamente vietato di dissuadere qualche persona dalla presentazione della denuncia al Vescovo, al Promotore di giustizia o al Tribunale Ecclesiastico. Chi ha qualche ufficio ecclesiastico o ricopre una funzione nell'ambito della Chiesa cattolica in Bulgaria e viene a sapere di qualche possibile abuso sessuale su minori da parte di chierici, è obbligato di dare la notizia, anche in modo riservato, al Vescovo diocesano salvo il caso che la notizia è coperta da segreto sacramentale o professionale.

4.1 Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza

Quando il Vescovo riceve in qualsiasi modo una notizia di possibili abusi sessuali nei confronti di minori compiuti da un chierico sottoposto alla sua giurisdizione, lui deve immediatamente procedere alla verifica dei fatti ai sensi del can. 1717 CIC e can. 1468 §1 CCEO. La denuncia deve di norma contenere: il nome e la data di nascita dell'accusatore; il nome del presunto reo; la data o l'indicazione del periodo in cui il presunto abuso sarebbe accaduto; quante volte si sarebbero ripetuti i fatti delittuosi; i dati degli eventuali testimoni (oculari o *de relato*); altri dettagli o informazioni dei presunti abusi ritenuti rilevanti.

Se la denuncia è stata presentata davanti al Promotore di giustizia, lui deve immediatamente informare il Vescovo diocesano del chierico. Il Vescovo può svolgere l'indagine di verosimiglianza personalmente o attraverso il Promotore di giustizia del Tribunale Ecclesiastico Nazionale di Bulgaria nominandolo con un decreto. La riservatezza di tutte le persone coinvolte deve essere tutelata con massima cura rispettando l'inviolabilità assoluta del sigillo sacramentale.

Durante queste verifiche spetta al Vescovo diocesano la scelta di informare o no il chierico delle denunce. Il Vescovo diocesano può adottare anche delle diverse misure cautelari in riferimento al chierico accusato affinché i presunti abusi non si ripetano e le prove non si

perdano⁵. Si presume l'innocenza del chierico fino alla prova contraria.

4.2 *Indagine previa*

Quando la veracità della denuncia appaia fondata il Vescovo o il Promotore di giustizia deve procedere al raccoglimento delle prove avviando così l'indagine previa. Il Vescovo deve anche procedere con la nomina di un Notaio che deve essere presente in ogni caso e sarà normalmente il Notaio del Tribunale Ecclesiastico Nazionale, se le circostanze non suggeriscono altrimenti. Il Promotore di giustizia e il Notaio devono essere sacerdoti.

Lo scopo dell'indagine è di ricostruire i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non «graviora». Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi, ove l'indagato abbia dimorato o abbia commesso il delitto presunto; salvaguardata la fama attuale dell'accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno ai sensi del can. 1718 §4 CIC.

Il Vescovo ha diritto «fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali»⁶. I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati da lui con un successivo decreto, comunque, cessano *ipso iure* al termine dell'indagine previa se il presunto reo sia riconosciuto innocente (cf. can. 1722 CIC; can. 1473 CCEO).

Conclusa l'indagine, se il Vescovo giudica che l'accusa sembra fondata o se l'indagine previa è stata omessa in quanto superflua, lui deve deferire il caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le sue determinazioni⁷ (cf. can. 1717 §1 CIC; can. 1468 CCEO). Se non solo per gravi ragioni, prima di deferire un caso alla Congregazione, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di replicare. Il Vescovo deve giudicare quali informazioni debbano essere comunicate all'imputato durante l'indagine

⁵ Nella *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali* si legge: «In realtà, al Vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del Vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico».

⁶ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 19.

⁷ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 17.

preliminare. Il Vescovo deve mandare l'intera documentazione insieme con il suo voto (la valutazione del caso e le azioni che egli ritiene opportune)⁸.

Quando però durante l'indagine previa non appare nemmeno una possibilità di colpevolezza dell'accusato, il Vescovo dovrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, se del caso, l'*iter* percorso e i motivi della decisione presa.

4.3 Procedura a seguito dell'indagine previa

Tutta la documentazione dell'indagine previa deve essere trasmessa alla Congregazione per la Dottrina della Fede che ha la competenza esclusiva di giudicare i casi di *delicta graviora*. In seguito, il Dicastero competente darà delle indicazioni per la celebrazione del processo penale in Bulgaria.

In caso in cui la Congregazione autorizzasse un processo penale giudiziario, la celebrazione deve essere svolta presso il Tribunale Ecclesiastico Nazionale (cf. cann. 1721 CIC e 1472 CCEO). Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti del Tribunale che intervengono in questo processo devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.

La Congregazione potrebbe anche optare per la celebrazione di un processo penale amministrativo (cf. cann. 1720 CIC e 1486 CCEO). Nel caso in cui il Dicastero disponga di procedere per decreto extragiudiziale⁹, il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l'esercizio del diritto fondamentale alla difesa.

La vittima ha diritto da partecipare nel processo in quanto parte lesa e di chiedere la riparazione dei danni. Il suo rinuncio di partecipare equivale a un rinuncio alla richiesta di riparazione (cf. cann. 1729 CIC e 1483 CCEO).

«Fermo restando il diritto dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni»¹⁰. I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con un successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale (cf. can. 1722 CIC; can. 1473 CCEO).

⁸ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 16.

⁹ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 21 §2, 1°.

¹⁰ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 19.

Quando le azioni del chierico accusato non siano notorie, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni di optare per questo.

Se dopo la celebrazione del processo penale o dopo una confessione giudiziale dell'accusato viene provata la sua colpevolezza, il reo deve essere colpito con qualche pena canonica secondo la gravità del crimine. A titolo di esempio, le pene potrebbero essere: 1) proibizione permanente del ministero con minori; 2) proibizione permanente dell'esercizio del ministero pubblico in senso assoluto, con proibizione cioè di esercitare pubblicamente nonché di vestire l'abito ecclesiastico; 3) la dimissione dallo stato clericale.

Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

Le pene perpetue, come per esempio la dimissione dallo stato clericale, non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (cf. can. 1342 §2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l'autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato, nell'ambito del processo penale amministrativo¹¹. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo diocesano dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice Romano¹². Nell'ambito del processo penale giudiziario le pene perpetue possono essere adottate dai giudici nella sentenza.

Nelle ipotesi più gravi il caso può essere presentato direttamente al Sommo Pontefice per la dimissione del chierico *ex officio*¹³. Prima di procedere, tuttavia, al chierico deve essere data l'opportunità di esercitare il suo diritto di difesa.

Un chierico accusato, prima, durante o dopo il processo penale, è sempre libero di chiedere al Sommo Pontefice Romano la dispensa dagli obblighi dallo stato clericale, incluso il celibato. La richiesta deve essere spedita tramite l'Ordinario, che provvederà a trasmettere la petizione e il suo voto alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

In ogni momento delle procedure penali, giudiziali o amministrative, deve essere assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno fino al momento in cui lui sia dimesso dallo stato clericale.

È opportuno che una documentazione del processo penale rimanga nell'archivio segreto

¹¹ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 21 §2, 1°.

¹² Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 21 §2, 2°.

¹³ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis* (cf. nt. 3), art. 21 §2, 2°.

della Curia diocesana (cf. cann. 489, 490 §1 e 1719 CIC; cann. 259, 260 e 1470 CCEO).

Il chierico riconosciuto colpevole, se sembra opportuno, potrà iniziare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita umana e religiosa, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi sotto la guida degli specialisti e la disponibilità a condotte riparative.

Le vittime, se lo desiderano, possono usufruire dell'assistenza spirituale e psicologica offerta dall'autorità ecclesiastica.

Si escluda il ritorno del chierico colpevole al ministero pubblico se ciò costituisca un pericolo per i minori o scandalo per la comunità ecclesiale e/o civile.

5. Processo canonico e processo civile

5.1 Autonomia assoluta del processo penale canonico

L'abuso sessuale su minori e la pedopornografia non sono solo dei crimini per il diritto canonico ma anche per la legislazione civile in Bulgaria. È necessaria una piena cooperazione tra i Vescovi e le autorità civili, ognuno nel suo ambito, nella lotta contro la piaga degli abusi su minori da parte di chierici. La Chiesa cattolica in Bulgaria si impegna a collaborare con lo Stato anche quando sono coinvolti negli abusi dei religiosi o laici nelle strutture ecclesiastiche.

Si deve riconoscere e sottolineare la piena autonomia dell'ordinamento canonico per i crimini da quello che si svolge per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato. La Chiesa ha il diritto proprio ed esclusivo di giudicare i casi di abusi sessuali su minori e di pedopornografia tra gli ecclesiastici (cf. can. 1401, 2° CIC).

Il Vescovo o i Giudici non possono far riferimento ad atti o conclusioni del processo civile senza una giusta valutazione dell'autorità ecclesiastica. Nello stesso modo, la Chiesa deve nondimeno avviare un processo penale canonico anche se lo Stato non intende farlo per diversi motivi (per esempio a causa della prescrizione). Anche in questo caso il Vescovo è obbligato di procedere secondo i modi prescritti da queste *Linee guida* in caso che abbia avuto notizia di possibili abusi sessuali, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all'indagine previa e all'adozione degli idonei provvedimenti cautelari.

5.2 Collaborazione con le autorità giudiziali statali

Se lo Stato sta eseguendo delle indagini o sta celebrando un processo penale, sarà importante una collaborazione del Vescovo con le autorità civili nel rispetto delle leggi e nell'ambito delle competenze rispettive.

Lo Stato bulgaro garantisce inviolabilità assoluta del segreto sacramentale della Confessione. I ministri sacri non possono essere obbligati a testimoniare o di dare delle informazioni circa i fatti e le circostanze di cui hanno sentito durante la celebrazione del Sacramento¹⁴. Questa esenzione non si riferisce però a tutto ciò che di per sé costituisce un segreto professionale non sacramentale dell'ecclesiastico e di conseguenza sussiste un obbligo di deporre¹⁵.

Le informazioni o gli atti del processo penale canonico possono essere richiesti dall'autorità civile, ma non devono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.

Dovrebbe essere custodita con massima cura l'inviolabilità dell'archivio segreto del Vescovo previsto dai can. 489 CIC e can. 259 CCEO, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche documenti dell'archivio vescovile ordinario e storico, registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, del CCEO e del diritto particolare, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.

«Va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale»¹⁶. In Bulgaria non esiste un obbligo giuridico di denuncia¹⁷ ma resta sempre l'obbligo morale di riferire alla competente autorità.

Poiché l'ordinamento canonico è autonomo e indipendente da quello civile, la presentazione della denuncia davanti all'autorità ecclesiastica non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla anche davanti all'autorità civile. Nel caso che il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia innanzi all'autorità giudiziaria civile, la Chiesa cercherà di fornirgli tutto l'aiuto spirituale e psicologico necessario. Una cura pastorale conveniente si dovrebbe proporre anche al chierico accusato.

6. Conclusioni

Gli Eccellentissimi Vescovi della Conferenza Episcopale di Bulgaria sono coscienti del grave danno che provocano gli abusi sessuali su minori e sull'intera comunità ecclesiale e sono determinati a fare tutto il possibile per la prevenzione dei codesti illeciti. Loro sono consapevoli che attraverso una loro grave negligenza nel prevenire o nel gestire i casi,

¹⁴ Cf. *Legge sulle religioni*, art. 13.

¹⁵ Cf. *Codice di procedura penale*, artt. 118-119.

¹⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, art. Ie.

¹⁷ La legge sulla protezione dei bambini nell'art. 7 parla dell'obbligo di *cooperare*, se qualcuno scopre che un bambino ha bisogno di *protezione*, anche se «questo si è venuto a sapere nell'esercizio della professione o di qualche attività, anche se questo è soggetto a segreto professionale».

possono incorrere nelle sanzioni penali non esclusa la rimozione dall'ufficio¹⁸. In caso degli abusi, loro si impegneranno a un'adeguata gestione delle accuse nonché per una terapia adatta delle vittime.

Nel quadro normativo ivi esposto, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura concernente i singoli casi spetta di regola all'Ordinario del luogo ove i delitti sono stati commessi.

Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede, allo Stato della Città del Vaticano, alla Chiesa cattolica in Bulgaria, alla Conferenza Episcopale Bulgara o alle circoscrizioni ecclesiastiche in Bulgaria.

Queste *Linee guida* dovranno essere riesaminate periodicamente e aggiornate in base alle esigenze.

Sofia, il 13 ottobre 2016

✠ Christo PROYKOV

Vescovo tit. di Briula

*Esarca apostolico di Sofia per i cattolici di rito bizantino-slavo in Bulgaria
Presidente della Conferenza Episcopale di Bulgaria*

Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea plenaria della Conferenza Episcopale Interrituale Bulgara nella sessione del 12 ottobre 2016. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha approvato il 27 ottobre 2016 la pubblicazione del documento. Si dispone che esso venga osservato dal giorno stesso della sua pubblicazione da tutti coloro ai quali è diretto.

¹⁸ Cf. FRANCESCO, *Motu Proprio Come una Madre amorevole*, 4 giugno 2016, art. 1 §1.3.